Allegato "H" alla Deliberazione n. 172 del 31 MARZO 2011

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI

TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA IN FORMA CONTINUATIVA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 – 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

Ε

l'Associazione di Pubblica Assistenza CROCE VERDE VERBANIA e dintorni (di seguito denominata P.A. CROCE VERDE VERBANIA) codice fiscale 84004180034 con sede in Via Fiume 21 – 28922 Verbania Pallanza, nella persona del suo Presidente Rag. Claudio Grasso, nato a Domodossola (VB) il 08.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso ia sede della stessa P.A. CROCE VERDE VERBANIA

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Associazioni di Volontariato aderenti all'A.N.P.As. disciplinate dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94;
- Il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
 (A.N.P.As.) ha sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo Regionale per la
 regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di
 volontariato aderenti all'A.N.P.As. per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario
 di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 23 7393 del 12/11/07;
- la P.A. CROCE VERDE VERBANIA è iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sez.
 Provinciale del Verbano Cusio Ossola di cui all'Art. 3 della L.R. 29/08/1994 nº 38;
- la P.A. CROCE VERDE VERBANIA con Determinazione Dirigenziale nº 120/28.2 del 30.04.1998 può esercitare l'attività di trasporto sanitario secondo quanto disposto dalla L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale

- e per l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- il personale Volontario e/o dipendente della P.A. CROCE VERDE VERBANIA ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui la P.A. CROCE VERDE VERBANIA dispone.

ART. 2

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza verrà garantita sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 Provinciale di Verbania ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con le seguenti postazioni:

- n. 1 M.S.B. (Mezzo di Soccorso di Base) in forma continuativa h24 dal 1° al 15° giorno di ogni mese dell'anno presso la propria Sede Operativa;
- n. 1 M.S.A. (Mezzo di Soccorso Avanzato) in forma continuativa h24 dal 16º all'ultimo giorno di ogni mese dell'anno, presso la propria Sede Operativa o presso il Presidio Ospedaliero "Castelli" di Verbania Pallanza; e con i mezzi di soccorso in

stazionamento, secondo quanto disposto dal competente Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, presso il proprio autoparco in Via Fiume 21 a Verbania.

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 Provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO.

Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa, con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

Per i mezzi di soccorso avanzato le attrezzature aggiuntive e la relativa manutenzione sono a carico del Sistema 118 attraverso le Aziende Sanitarie competenti.

ART. 6

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA dovrà assicurare la presenza di personale, Volontario e/o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario della P.A. CROCE VERDE VERBANIA e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il

personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dalla P.A. CROCE VERDE VERBANIA per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione fino ad un massimo di Euro 61,97 per ogni Soccorritore che sosterrà l'esame di fine corso.

Il numero di Soccorritori della P.A. CROCE VERDE VERBANIA a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla C.O. del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria, rimborsando i compensi previsti dalla D.G.R. 24-3739 del 4.9.2006 a fronte della partecipazione.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO.

Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale
 Operativa 118 Provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,

- una copia dovrà essere conservata presso la sede della P.A. CROCE VERDE VERBANIA a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 Provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 Provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione alla P.A. CROCE VERDE VERBANIA

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO. per la compilazione delle schede intervento.

Per i mezzi di soccorso avanzato le procedure sopra descritte sono a carico del personale sanitario.

ART. 8

L'A.S.L. VCO mette a disposizione sui mezzi di soccorso avanzato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

ART. 9

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsti, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

Il logo 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 10

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per taie mezzo e per le eventuali sostituzioni l'A.S.L. VCO riconoscerà i costi sostenuti, come previsto nell'accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato saranno effettuate con un mezzo avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali che non deve essere mantenuto in stand by, ma deve essere utilizzato per tutte le altre attività svolte dalla P.A. CROCE VERDE VERBANIA.

Nel caso in cui la P.A. CROCE VERDE VERBANIA non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, i costi dei mezzi verranno riconosciuti come previsto nell'Accordo Regionale vigente

ART. 11

Nel caso di manutenzione programmata o di guasti tecnici imprevisti al mezzo in servizio presso la postazione, la P.A. CROCE VERDE VERBANIA s'impegna alla sua sostituzione con altro mezzo, avente analoghe caratteristiche tecnico-strumentali, a garanzia della continuità del servizio, nel più breve tempo possibile e comunque entro due ore dail'inizio del fermo.

Nel caso in cui si verifichi la sospensione temporanea dell'attività oggetto della presente convenzione da parte della P.A. CROCE VERDE VERBANIA, superiore ai tempi sopra indicati, la Centrale Operativa 118 Provinciale potrà procedere come segue:

- ripristino dell'attività sospesa attraverso il ricorso ad altri soggetti convenzionati per un periodo di tempo non inferiore alle sei ore. In questo caso l'A.S.L. VCO. procederà a compensare a debito quanto corrisposto al soggetto che ha effettuato la sostituzione, secondo le tariffe previste dalla convenzione in forma estemporariea, compreso il diritto di sosta oraria, arrotondato per eccesso all'ora superiore, che decorre dalla chiamata per la sostituzione sino al reintegro in servizio del mezzo di soccorso presso la postazione da parte della P.A. CROCE VERDE VERBANIA convenzionata;
- non ripristino dell'attività sospesa. In questo caso l'A.S.L. VCO procederà a compensare a debito per ogni ora di effettiva sospensione dell'attività eccedente le due ore l'importo determinato dal rapporto tra il preventivo economico della postazione convenzionata ed il totale delle ore annue di attività continuativa.

In tutti i casi di sospensione dell'attività, la P.A. CROCE VERDE VERBANIA deve darne immediate comunicazione alla sala operativa della Centrale Operativa 118 provinciale.

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA dovrà tempestivamente comunicare via fax il fermo e la relativa sostituzioni dei mezzi di soccorso al settore amministrativo della Centrale Operativa 118 provinciale.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, su apposito registro, con l'indicazione in ordine cronologico dell'evento, della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

ART. 12

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere alla P.A. CROCE VERDE VERBANIA a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo 01.01.2011– 31.12.2011, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

 Euro 191.372,48 per la postazione di soccorso avanzate/soccorso di base h 24 di VERBANIA, in 12 rate mensili posticipate, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, salvo eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dalla P.A. CROCE VERDE VERBANIA avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo certificato dai Revisori della P.A. CROCE VERDE VERBANIA dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'accordo regionale di riferimento. L'approvazione del rendiconto da parte dell'A.S.L. VCO, autorizza l'erogazione a saldo di conguagli attivi e passivi per il servizio convenzionato. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.S.L. VCO a seguito della verifica sul consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte della P.A. CROCE VERDE VERBANIA nel termine perentorio di 60 giorni comporterà la definizione de' consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall'A.S.L. VCO. Sulla decisione assunta dall'A.S.L. VCO, la P.A. CROCE VERDE VERBANIA potrà richiedere la convocazione della Commissione

Consultiva prevista all'articolo 16 dell'Accordo quadro per la verifica del provvedimento assunto dalla A.S.L. VCO

ART. 13

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 la P.A. CROCE VERDE VERBANIA è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA esonera l'A.S.L. VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

ART. 14

L'A.S.L. VCO, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

ART. 15

Il materiale sanitario di consumo, per il mezzo in convenzione continuativa, sarà fornito dal Sistema 118, secondo un calendario concordato di distribuzione, ad eccezione dell'ossigeno medicale per il quale la P.A. CROCE VERDE VERBANIA provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà la spesa in fase di rendicontazione. L'eventuale acquisto di materiale sanitario di consumo da parte della P.A. CROCE VERDE VERBANIA dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Centrale Operativa 118 provinciale; la spesa per detto materiale verrà riportata in fase di rendicontazione allegando le eventuali autorizzazioni. La P.A. CROCE VERDE VERBANIA è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 16

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti della P.A. CROCE VERDE VERBANIA richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 17

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando lo stemma dell'Associazione riprodotto sulle fiancate, il simbolo internazionale di soccorso posizionato come riportato negli allegati tecnici dei D.P.R. 553 del 17/12/87 e D.P.R. 487 del 20/11/97 e sui mezzi impiegati per il servizio oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118", fornito a cura della Centrale Operativa 118, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 18

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte della P.A. CROCE VERDE VERBANIA comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta a della controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 19

L'A.S.L. competente per territorio, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia alla P.A. CROCE VERDE VERBANIA. Quest'ultima dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 20

La presente convenzione decorre dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 21

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. nº 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO.

ART. 22

La P.A. CROCE VERDE VERBANIA è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. La A.S.L. VCO verificherà in occasione di ogni pagamento alla P.A. convenzionata e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la P.A. convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. La P.A. convenzionata produce a corredo della presente il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido alla data della stipula.

Il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è:		
Letto, firmato e sottoscritto.	,	
Omegna		

Il Presidente della
P.A. CROCE VERDE VERBANIA
Rag. Claudio Grasso

Il Commissario
A.S.L. VCO
Dott. Corrado Cattrini